



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

(Emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 5 settembre 2016, pubblicato nel B.U. n 125)

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Autonomia
- Art. 3 - Attività di indirizzo, gestione e controllo
- Art. 4 - Organi collegiali: validità di adunanze e deliberazioni

CAPO II - Organi di controllo

- Art. 5 - Consiglio studentesco: modalità di costituzione di Commissioni istruttorie e di consultazione di associazioni studentesche
- Art. 6 - Difensore civico degli studenti: funzioni e ipotesi di incompatibilità, decadenza e revoca
- Art. 7 - Modalità di nomina dei componenti il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
- Art. 8 - Modalità di designazione dei componenti l'Osservatorio di genere

TITOLO II - RICERCA E DIDATTICA

CAPO I - Principi generali

- Art. 9 - Attività di didattica e di ricerca
- Art. 10 - Strutture didattiche e scientifiche
- Art. 11 - Strutture di raccordo

CAPO II - Dipartimenti

- Art. 12 - Consiglio di Dipartimento: deliberazioni e relativa composizione
- Art. 13 - Validità delle sedute e delle delibere

CAPO III - Didattica

- Art. 14 - Corsi e Titoli di studio
- Art. 15 - Personale docente
- Art. 16 - Carico didattico
- Art. 17 - Violazione di doveri di servizio a carico di docenti: tempi e modalità del procedimento disciplinare



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

CAPO IV - Ricerca

Art. 18 - Strutture di ricerca

CAPO V - Terza missione

Art. 19 - Terza missione

Art. 20 - Valorizzazione della Ricerca

Art. 21 - Promozione sociale, educativa e culturale

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

CAPO I - Principi generali

Art. 22 - Organizzazione Amministrativa

Art. 23 - Principi e criteri generali di organizzazione delle strutture tecnico-amministrative e di gestione del personale

Art. 24 - Gestione

CAPO II - Strutture di servizio

Art. 25 - Centri di Servizio d'Ateneo

Art. 26 - Dipartimenti Amministrativi

Art. 27 - Sistema Bibliotecario d'Ateneo

Art. 28 - Sistema Museale di Ateneo

CAPO III - Patrimonio

Art. 29 - Uso degli spazi

Art. 30 - Commissione edilizia

Art. 31 - Logo di Ateneo e patrocinio

TITOLO IV - NORME FINALI

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 32 - Entrata in vigore

Art. 33 - Modifiche

APPENDICE - Normativa di Ateneo



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - Principi generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) dello Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università degli Studi di Siena e reca le disposizioni di attuazione dello Statuto medesimo.

Art. 2

Autonomia

1. L'Università degli Studi di Siena è ente pubblico dotato di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e della Legge n. 168/1989 e successive modifiche e integrazioni, gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
2. Nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, l'autonomia normativa dell'Ateneo si esplica, per la disciplina di particolari materie, nell'adozione di norme regolamentari e atti normativi specifici.
3. I Regolamenti adottati dall'Università di Siena e richiamati in Appendice sono emanati nel rispetto delle norme statutarie con provvedimento del Rettore, pubblicati nell'Albo on line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, nonché resi disponibili nel sito web istituzionale.

Art. 3

Attività di indirizzo, gestione e controllo

1. L'Università degli Studi di Siena impronta la propria organizzazione e attività al rispetto della distinzione tra le attività di indirizzo, di gestione e di controllo e valutazione, a garanzia del corretto andamento dell'azione amministrativa, oltre che nel rispetto di singole prerogative e responsabilità.
2. Gli Organi di governo, preposti alle funzioni di indirizzo e di definizione delle scelte strategiche e di macro organizzazione dell'Ateneo attribuite dalle norme dello Statuto, sono:
 - a. il Rettore;
 - b. il Senato accademico;
 - c. il Consiglio di amministrazione.
3. Sono Organi ausiliari, con funzioni di supporto alle competenze degli organi di governo:
 - a. il Pro Rettore Vicario e i Delegati del Rettore;
 - b. la Commissione Relazioni internazionali;
 - c. la Commissione Etica;
 - d. il Consiglio studentesco;
 - e. la Conferenza territoriale e dei sostenitori.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

4. Sono Organi di valutazione e controllo:

- a. il Nucleo di valutazione d'Ateneo;
- b. il Collegio dei Revisori dei conti;
- c. il Difensore civico degli studenti;
- d. il Collegio di Disciplina;
- e. il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

5. Alla funzione di gestione e di organizzazione delle articolazioni amministrative è preposto il Direttore generale, coadiuvato dai dirigenti e dagli altri responsabili delle strutture dell'Ateneo.

6. Il Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo politico dell'Ateneo, individua il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile per la trasparenza, di norma, fra dirigenti di ruolo di prima fascia non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione o di amministrazione attiva.

7. Gli organi dei Centri autonomi di gestione, ferme restando le specifiche competenze statutariamente fissate, svolgono funzioni di organizzazione, gestione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

Art. 4

Organi collegiali: validità di adunanze e deliberazioni

1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide se partecipano almeno la metà più uno dei componenti (maggioranza assoluta - *quorum strutturale*), per tutta la durata della seduta. Per entrambi gli organi, per calcolare il quorum strutturale, si dovrà tenere conto del numero totale dei componenti, senza dedurre dal computo gli assenti, anche se giustificati da impegni istituzionali improrogabili.

2. In caso di impedimento alla partecipazione in presenza di un componente l'organo, su motivata istanza fatta pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza, il Presidente dell'organo collegiale può consentirne la partecipazione a distanza, con modalità in tele o videoconferenza, purché il componente l'organo impossibilitato a presenziare sia identificabile e in grado di intervenire in tempo reale per: la visione degli atti della seduta, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la votazione, l'approvazione del verbale.

3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica, con provvedimento del Rettore, previa apposita verifica a cura dei competenti uffici.

4. Per la validità delle sedute degli organi collegiali diversi da quelli di cui al comma 1 e fatta salva la disciplina prevista all'art. 12 per i Consigli di dipartimento è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, della metà più uno dei componenti.

5. Le deliberazioni degli organi collegiali, ove non diversamente previsto, sono validamente adottate con almeno la metà più uno dei voti favorevoli (*quorum funzionale*); in caso di parità, prevale il voto del Presidente.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

CAPO II - Organi di controllo

Art. 5

Consiglio studentesco: modalità di costituzione di Commissioni istruttorie e di consultazione di associazioni studentesche

1. Sulle materie statutariamente definite, in ordine alle quali è chiamato a fornire pareri al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, il Consiglio studentesco - secondo quanto stabilito nel proprio Regolamento e su richiesta di un terzo dei componenti - può costituire apposite Commissioni istruttorie, nonché consultare le associazioni studentesche accreditate presso l'Università di Siena nei termini di cui all'apposito regolamento.

Art. 6

Difensore civico degli studenti: funzioni e ipotesi di incompatibilità, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico degli studenti esercita funzioni di proposta, segnalazione e controllo, in ordine a fatti, atti o provvedimenti che possano incidere negativamente sul normale svolgimento delle attività didattiche e sui connessi servizi rivolti al corpo studentesco, a garanzia della loro imparzialità, trasparenza e correttezza.

2. Il Difensore civico degli studenti viene nominato secondo la procedura definita nello Statuto e nel Regolamento elettorale e opera nel rispetto del Regolamento specifico e della normativa di Ateneo.

3. Non possono candidarsi alla nomina di Difensore civico degli studenti:

- a. coloro che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto presso l'Università di Siena la carica di membro del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei conti;
- b. coloro che ricoprono cariche politiche a qualsiasi livello;
- c. coloro che abbiano con l'Università di Siena rapporti di lavoro, contratti in corso, liti pendenti o che si trovino in situazioni che possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo e, comunque, tali da limitare la libertà di azione e l'indipendenza nei giudizi.

4. Il Difensore civico decade nel caso in cui venga a trovarsi in una delle situazioni riportate nelle lettere a), b) e c) del comma 3 del presente articolo. Il Difensore civico decade, altresì, in caso di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In tali circostanze, il Rettore procede tempestivamente alla nomina del nuovo Difensore civico degli studenti secondo la procedura riportata nel Regolamento elettorale.

5. Nel caso in cui il Difensore civico degli studenti violi il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza o nel caso in cui siano stati accertati gravi negligenze e violazioni dei suoi doveri, il Rettore, previa contestazione degli addebiti, procede alla sua revoca con provvedimento motivato.

Art. 7

Modalità di nomina dei componenti il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, presso



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

l'Università degli Studi di Siena è costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato), con compiti propositivi, consultivi e di verifica.

2. Il Comitato assicura parità e pari opportunità di genere e rafforza la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, attuando misure di prevenzione contro qualunque forma di violenza fisica o morale, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla politica e alla lingua.

3. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato, nel rispetto della rappresentanza paritaria di genere, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione nonché da altrettanti componenti supplenti, a seguito di selezione di quanti hanno presentato apposita candidatura, nei termini di cui al Regolamento elettorale.

4. Il Presidente e i componenti del Comitato sono nominati dal Direttore generale nei termini di cui al Regolamento elettorale.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

6. Le specifiche modalità di funzionamento del Comitato sono riportate nell'apposito Regolamento.

Art. 8

Modalità di designazione dei componenti l'Osservatorio di genere

1. In stretta collaborazione con il Comitato di cui all'art. 7, opera un Osservatorio di genere costituito con provvedimento del Direttore generale e composto da:

- a. la componente femminile del Comitato;
- b. tre esterne al Comitato designate dallo stesso;
- c. una studentessa, designata dal Consiglio studentesco.

2. L'Osservatorio collabora con il Comitato in merito alle politiche di genere dell'Ateneo, con funzioni conoscitive e propositive.

3. Il mandato delle componenti l'Osservatorio di cui al comma 1, lettere a. e b. dura quattro anni. Il mandato della studentessa di cui al comma 1, lettera c., cessa con il venir meno dello status di studente dell'Università di Siena.

TITOLO II - RICERCA E DIDATTICA

CAPO I - Principi generali

Art. 9

Attività di Didattica e di Ricerca

1. La didattica e la ricerca, compiti primari dell'Ateneo, costituiscono attività inscindibili ai fini del perseguimento di un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le diverse culture. L'Università di Siena tutela e innova il proprio patrimonio culturale garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società tutta.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

2. L'Ateneo, soggetto autonomo ed unitario, riconoscendo la pluralità delle culture che concorrono a costituire la sua identità, considera come una ricchezza comune da valorizzare i diversi ambiti disciplinari in cui si articolano le attività di ricerca e di didattica.
3. L'Università di Siena riconosce l'autonomia della ricerca di base e applicata e, garantendo a singoli e a gruppi di lavoro la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica; essa promuove inoltre la libera diffusione in rete e nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche effettuate.
4. L'Ateneo garantisce al docente la libertà nei contenuti e nei metodi di insegnamento, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento definiti dagli ordinamenti didattici dei vari Corsi di studio e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
5. Oltre alla valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale, attuata nel rispetto della normativa a tutela del benessere animale, l'Università di Siena promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo.
6. L'Ateneo, in conformità ai principi della Carta Europea dei Ricercatori, garantisce ai singoli docenti, nel rispetto della programmazione elaborata dalle strutture di afferenza, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzo delle dotazioni e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in rapporto ai settori disciplinari di riferimento.
7. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri i principi e gli strumenti. Recepisce inoltre, nelle proprie iniziative di formazione, gli indirizzi delle Organizzazioni internazionali in campo educativo.
8. L'Università di Siena favorisce l'internazionalizzazione dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche europee ed extra-europee, nonché la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli doppi, multipli o congiunti. Promuove la mobilità di tutte le sue componenti e l'accoglienza di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il riconoscimento delle esperienze internazionali, nei termini di cui alla normativa di Ateneo.
9. L'Ateneo adotta la valutazione come processo sistematico per la misurazione del valore e della qualità delle attività di ricerca e di formazione; a tal fine, promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e delle attività, collegando ai risultati della valutazione la politica di distribuzione delle risorse.
10. L'Università di Siena è garante della ricerca, della didattica e delle attività assistenziali, quali funzioni istituzionali inscindibili proprie dell'area medica. A tal fine, instaura e mantiene con la Regione Toscana rapporti in materia di attività poste in essere per conto del servizio sanitario nazionale.

Art. 10

Strutture didattiche e scientifiche

1. I Dipartimenti, le Scuole, i Centri di ricerca e i Laboratori congiunti con soggetti esterni, costituiscono le strutture didattiche e scientifiche dell'Università di Siena; ferme restando le



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

competenze statutariamente fissate per i rispettivi organi, essi svolgono funzioni di organizzazione, gestione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, in base alle specifiche competenze e nel rispetto dell'autonomia di ricerca e di insegnamento del singolo docente.

Art. 11

Strutture di raccordo

1. Presso l'Università di Siena è prevista la possibilità, fra due o più dipartimenti e nei termini di cui al Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, di costituire strutture di raccordo con funzioni di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche, di proposta in ordine all'attivazione o soppressione di corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni; tali strutture, presso l'Ateneo, sono indicate come Scuole.

2. Qualora, nei Dipartimenti interessati alla costituzione di una Scuola, all'attività didattica e di ricerca sia affiancata l'attività assistenziale, nel rispetto dello Statuto, della normativa vigente e di quanto concertato con la Regione Toscana, la Scuola garantisce ai docenti di materie cliniche l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e scientifiche.

CAPO II - Dipartimenti

Art. 12

Consiglio di Dipartimento: deliberazioni e relativa composizione

1. Il Consiglio, organo deliberativo del Dipartimento, oltre che di indirizzo, programmazione, valutazione e controllo di tutte le attività di competenza dello stesso, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definisce la programmazione didattica annuale, l'organizzazione dell'attività didattica prestata dai docenti nei corsi di studio attivati (rapportandosi anche ai Comitati per la didattica e alla commissione paritetica, ove costituita), l'impiego dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione appositamente per la didattica e assicura, inoltre, la copertura degli insegnamenti attivati, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti presenti nell'organo;

b) attribuisce i compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

c) definisce i piani di studio, avvalendosi dei Comitati per la didattica, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

d) esprime il parere sulle richieste di afferenza dei docenti, deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di afferenze relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di afferenze di associati; i professori ordinari, associati e i ricercatori, nel caso di afferenze relative a ricercatori;

e) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e soppressione dei corsi di studio, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

f) collabora con gli organi di governo di Ateneo e gli organi di programmazione nazionali regionali e locali per l'elaborazione e l'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

qualificazione e riqualificazione professionali, nonché di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

g) formula le proposte sulla programmazione triennale d'Ateneo, sulla programmazione finanziaria annuale e triennale, nonché sulla programmazione del fabbisogno di personale, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

h) formula le proposte di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato per docenti, deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di assegnazione relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di assegnazione di associati; i professori ordinari, associati e ricercatori, nel caso di assegnazione di ricercatori;

i) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di chiamate relative a professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati nel caso di chiamate di associati e di ricercatori a tempo determinato;

j) formula le proposte di nomina dei ricercatori a tempo indeterminato, deliberando con la partecipazione dei professori ordinari e associati;

k) formula le proposte in merito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e altro personale di supporto ai progetti di ricerca, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

l) formula le proposte per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

m) delibera sulle richieste di congedo o aspettativa per motivi di studio o di ricerca, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

n) si pronuncia sulle istanze dei docenti volte ad ottenere l'esenzione parziale o totale dall'attività didattica, per motivi di studio e/o di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché sull'assunzione di compiti didattici presso altri atenei secondo la normativa vigente, deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di istanze di professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di istanze di associati; i professori ordinari, associati e ricercatori, nel caso di istanze di ricercatori;

o) propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento (al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale), nonché di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

p) propone l'attivazione di contratti a docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama e formula le proposte di affidamento di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità, deliberando con la partecipazione dei soli docenti;

q) approva i contratti e le convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche in conto terzi, nonché i contributi di ricerca proposti al Dipartimento in conformità con le disposizioni in materia negoziale di cui al Regolamento di ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, alla normativa specifica di riferimento e in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

di amministrazione e dal Senato accademico, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

r) approva la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche svolte dal Dipartimento, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

s) approva la relazione annuale/triennale sulle attività di didattica/ricerca svolta dal singolo docente, deliberando con la partecipazione dei soli docenti. In particolare: i soli professori ordinari, nel caso di attività di professori della stessa categoria; i professori ordinari e associati, nel caso di attività di associati; i professori ordinari, associati e ricercatori, nel caso di attività di ricercatori;

t) approva il budget annuale e pluriennale del Dipartimento e le relative variazioni, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti; analogamente per le decisioni inerenti all'iter previsto per la stipula di contratti passivi di competenza del Dipartimento;

u) definisce gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, nonché dei mezzi e delle attrezzature in uso al Dipartimento, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

v) propone la costituzione delle Strutture di raccordo, deliberando con la partecipazione di tutte le componenti;

w) delibera sulla proposta di regolamento interno del Dipartimento e sulle relative modifiche, con la partecipazione di tutte le componenti;

x) delibera l'adesione del Dipartimento ad una o più Biblioteche di Area dell'Ateneo e, eventualmente, a Centri di ricerca e a Laboratori congiunti con soggetti esterni di cui di cui al Regolamento delle Strutture scientifiche e didattiche, con la partecipazione di tutte le componenti.

Art. 13

Validità delle sedute e delle delibere

1. Le sedute dei Consigli di Dipartimento sono valide se partecipano almeno la metà più uno dei componenti l'organo (maggioranza assoluta - *quorum strutturale*), per tutta la durata della seduta, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza qualora essa sia motivata da esigenze istituzionali contemporanee e improrogabili, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono possibili forme regolamentate di partecipazione di singoli alle sedute attraverso collegamenti remoti.

4. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento costituisce un dovere accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore: le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto al responsabile dell'organo collegiale, anche tramite posta elettronica, prima dell'inizio della seduta relativa.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

CAPO III - Didattica

Art. 14

Corsi e Titoli di Studio

1. L'offerta didattica e formativa dell'Università di Siena, è organizzata in conformità alla normativa vigente e improntata alla coerenza con l'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale, valorizzando altresì le esigenze sociali - oltre che di qualificazione professionale - provenienti dal Territorio.
2. L'Università di Siena, nel rispetto della normativa vigente, istituisce e attiva Corsi di studio, anche in accordo con altre istituzioni accademiche italiane e straniere, e rilascia - a conclusione dei relativi percorsi formativi - i seguenti titoli:
 - a. Laurea
 - b. Laurea Magistrale
 - c. Diploma di Specializzazione
 - d. Dottorato di ricerca
 - e. Master universitario di I e II livello.
3. Presso l'Ateneo sono attivati, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento, aggiornamento, corsi di preparazione a concorsi pubblici, corsi di formazione permanente, corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e all'insegnamento, nonché corsi di specializzazione nelle attività didattiche di sostegno agli studenti con disabilità.

Art. 15

Personale docente

1. I docenti assolvono ai compiti di ricerca e di didattica con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le deliberazioni assunte in materia dai competenti organi, nel rispetto della normativa di Ateneo.
2. Ogni docente svolge la propria attività didattica in uno o più Corsi dell'Università, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del Dipartimento di afferenza e, comunque, nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa.
3. I docenti sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo e alla formazione del processo decisionale; a tal fine partecipano alle sedute di organi collegiali, commissioni e comitati previsti dallo Statuto o istituiti dagli organi di Ateneo, in qualità di componenti di diritto o elettivi o designati.
4. Ciascun docente provvede inoltre all'espletamento dei compiti organizzativi interni a lui affidati, informando tempestivamente il competente Ufficio sui casi di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorto nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
5. Ogni docente presenta ai competenti organi, in conformità alla normativa vigente, apposite relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.
6. I docenti di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali impegnandosi, nei confronti dell'Università di Siena, al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dalla medesima con le Aziende del Servizio



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Sanitario.

7. Ogni docente partecipa attivamente alle procedure di autovalutazione dell'Ateneo e di valutazione esterna delle strutture e delle attività.

8. L'Università di Siena definisce, con proprio regolamento e secondo principi di economicità e selettività, le modalità di attribuzione di eventuali riconoscimenti, da attribuire, anche a termine, ai propri ex docenti in quiescenza che si siano particolarmente distinti per il contributo dato alle attività didattiche, scientifiche e gestionali dell'Ateneo, stabilendone altresì i diritti e i doveri connessi.

Art. 16

Carico didattico

1. Nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa e di quanto definito annualmente in materia dal Senato accademico, il Dipartimento titolare di un Corso di studi o, in caso di contitolarità, ciascun Dipartimento contitolare, assegna ai docenti ad esso afferenti, i rispettivi compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, nel rispetto delle competenze disciplinari.

2. In caso di incarichi gestionali o di svolgimento di attività di ricerca particolarmente rilevanti, il docente interessato può - previa domanda motivata e documentata al Rettore - accedere alla riduzione del carico didattico. Spetta al Senato accademico, sentito il Dipartimento di afferenza del docente interessato e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, deliberare la predetta riduzione.

Art. 17

Violazione di doveri di servizio a carico di docenti: tempi e modalità del procedimento disciplinare

1. In caso di violazione dei doveri di servizio da parte di un docente, spetta al Rettore promuovere l'avvio del procedimento disciplinare, secondo modalità e termini disciplinati dall'apposito Regolamento nel rispetto della specifica normativa vigente. In particolare, qualora il Rettore venga a conoscenza di violazione degli obblighi di cui all'art. 13, comma 4, procede con un richiamo scritto nei confronti del responsabile e, in caso di recidiva, dà avvio al procedimento disciplinare.

2. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura a carico di un docente ritenuto responsabile di violazione di doveri di servizio, spetta al Collegio di Disciplina curare la fase istruttoria del procedimento disciplinare avviato dal Rettore nei termini e secondo le modalità disposte nel Regolamento di cui al comma 1.

CAPO IV - Ricerca

Art. 18

Strutture di ricerca

1. Per lo svolgimento di progetti di ricerca di durata pluriennale e di particolare rilevanza scientifica, è possibile costituire Centri di ricerca che coinvolgono le competenze disciplinari di due o più Dipartimenti e con il coinvolgimento anche di strutture di altri Atenei italiani e stranieri.

2. Per la realizzazione di una specifica linea di ricerca e di sviluppo, i Dipartimenti interessati



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

possono costituire Laboratori di ricerca congiunti con imprese e/o soggetti pubblici e privati esterni all'Ateneo.

3. La costituzione dei Centri di ricerca di cui al comma 1 e dei Laboratori di ricerca di cui al comma 2, avviene con atto costitutivo, in forma convenzionale, secondo le modalità definite nel Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche.

CAPO V - Terza missione

Art. 19

Terza missione

1. L'Università di Siena riconosce la terza missione tra le attività istituzionali. Rientrano nella terza missione tutte quelle attività volte alla valorizzazione della ricerca e alla promozione sociale, educativa e culturale, quali ad esempio la divulgazione scientifica, l'ideazione di brevetti, la creazione di spin-off, la sperimentazione clinica, le attività "conto terzi", le convenzioni con altre amministrazioni per attività di interesse comune, la gestione dei musei, degli scavi archeologici, dei parchi scientifici.

Art. 20

Valorizzazione della Ricerca

1. L'impegno dell'Ateneo sul fronte della ricerca è teso all'integrazione del proprio campo di azione con attività volte anche alla trasformazione del prodotto della ricerca in uno strumento utile ai fini produttivi, promuovendo così la circolazione della conoscenza e favorendo lo sviluppo e la crescita economica della collettività. In tal senso operano la promozione e il supporto alla ricerca in conto terzi, l'incremento e la cura dei rapporti dell'Ateneo con le imprese e il mondo del lavoro, nonché la gestione di strutture di intermediazione e di supporto.

2. L'Ateneo promuove la diffusione in rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo: l'archivio istituzionale della ricerca ha l'obiettivo di conservare, promuovere e disseminare e rendere accessibile in rete la produzione scientifica dell'Ateneo.

Art. 21

Promozione sociale, educativa e culturale

1. L'offerta formativa dell'Università è finalizzata allo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività e contempla vari percorsi di studio in grado di soddisfare le molteplici esigenze di conoscenza diversificate sia per le discipline che per i destinatari (es.: tramite progetti regionali, nazionali e internazionali con varie scuole di ogni ordine e grado, programmi di formazione continua, eventi e pubblicazioni di divulgazione scientifica, organizzazione di mostre, concerti, conferenze).

2. L'Ateneo sostiene la diversificazione delle procedure e delle tecniche di fruizione delle attività didattiche e l'autoapprendimento, attraverso la promozione della formazione on line (*e-learning*, *mooc*, etc.).



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

CAPO I - Principi generali

Art. 22

Organizzazione amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'Università di Siena è condotta in modo che siano perseguiti gli interessi pubblici e la non discriminazione delle posizioni dei soggetti che entrano in contatto a qualunque titolo con l'Ateneo.
2. L'amministrazione universitaria impronta la sua azione ai principi di programmazione e di valutazione dei risultati di gestione e persegue la qualificazione professionale del proprio personale e il miglioramento continuo del benessere lavorativo, anche attraverso programmi di formazione e altre iniziative partecipate.
3. Le articolazioni amministrative di cui si compone l'Ateneo sono adeguate e funzionali ai bisogni espressi dalla collettività e dalla comunità universitaria.
4. L'Ateneo si dota di adeguati strumenti di programmazione, controllo, valutazione e verifica, con la finalità di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale e la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza, nonché della soddisfazione degli utenti interni ed esterni.

Art. 23

Principi e criteri generali di organizzazione delle strutture tecnico amministrative e di gestione del personale

1. Fatto salvo il dettato statutario in materia, l'organizzazione tecnico amministrativa di Ateneo è informata altresì alla promozione della cultura della valutazione come strumento di trasparenza, miglioramento continuo e supporto ai sistemi di incentivazione della produttività individuale e collettiva.
2. L'Ateneo, nella gestione e nello sviluppo del personale, inteso come unico processo che integra il reclutamento, la selezione, l'organizzazione e il sostegno di percorsi professionali, impronta la sua azione, in particolare, ai seguenti principi e criteri generali:
 - a. contemperamento, ove possibile, delle esigenze dell'organizzazione con quelle delle persone, favorendo la crescita professionale attraverso il confronto tra individuo ed organizzazione;
 - b. riconoscimento dell'impegno e del merito;
 - c. riconoscimento della rilevanza delle iniziative mirate all'inserimento e allo sviluppo lavorativo delle persone con disabilità;
 - d. promozione e sostegno della qualificazione professionale, dell'aggiornamento e della formazione continua di tutto il personale, quale strumento strategico per il cambiamento organizzativo, lo sviluppo e la crescita professionale del personale;
 - e. promozione e sostegno delle pari opportunità di genere.
3. Per la definizione delle politiche e delle strategie relative alla gestione e allo sviluppo del



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

personale, l'Ateneo riconosce le organizzazioni sindacali e gli altri rappresentanti dei lavoratori come interlocutori fondamentali, secondo comportamenti improntati al rispetto dei principi di trasparenza, legittimità, leale confronto e correttezza.

Art. 24

Gestione

1. Nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione, l'Ateneo individua, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e funzionalità, le strutture qualificabili quali Centri autonomi di gestione, cioè dotati di autonomia gestionale.
2. Le responsabilità sulla gestione sono definite con provvedimento del Direttore generale.

CAPO II - Strutture di servizio

Art. 25

Centri di Servizio d'Ateneo

1. I Centri di servizio di Ateneo sono istituiti per l'organizzazione e la gestione di attività e di servizi strumentali alle funzioni istituzionali dell'Università.
2. Per ogni Centro di servizio è individuato un Direttore, quale responsabile amministrativo.
3. L'attività e le modalità di funzionamento dei Centri di servizio di Ateneo sono disciplinate in apposito Regolamento.

Art. 26

Dipartimenti amministrativi

1. I Dipartimenti amministrativi sono strutture organizzative che possono essere istituite per la gestione di aree omogenee, affini o complementari, anche appartenenti ad altri Enti, in modo da favorire la gestione in comune delle risorse umane, degli spazi, delle risorse tecnico-strumentali ed economiche assegnate. Sono, pertanto, strutture omogenee sotto il profilo delle attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate.
2. L'attività e le modalità di funzionamento dei Dipartimenti amministrativi sono disciplinate in apposito Regolamento.

Art. 27

Sistema Bibliotecario d'Ateneo

1. A supporto delle attività istituzionali e con lo scopo di garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Ateneo, l'Università di Siena si avvale di un sistema coordinato di strutture e servizi denominato Sistema Bibliotecario di Ateneo.
2. Il Sistema Bibliotecario, articolato in Biblioteche di Area, Fondi librari e documentali, Sale di studio e lettura, è coordinato - in senso tecnico, amministrativo e gestionale - da apposita unità organizzativa dell'Amministrazione centrale.
3. L'istituzione delle Biblioteche di Area risponde a criteri di efficienza ed economicità basati



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

sull'analisi di vari diversi parametri e criteri, quali: dimensioni dell'utenza, ampiezza dei settori scientifici di riferimento, caratteristiche logistiche ottimizzazione delle risorse per esigenze gestionali e miglioramento dei servizi da erogare.

4. Le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento delle biblioteche, dei fondi librari e archivistici, dei centri di documentazione e del coordinamento centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, sono definite nell'apposito Regolamento, mentre i livelli di responsabilità del personale addetto sono oggetto di apposite disposizioni del Direttore generale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28

Sistema Museale di Ateneo

1. Al fine di coordinare, tutelare, valorizzare e garantire la gestione, conservazione e comune fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico, scientifico, naturalistico e culturale dell'Ateneo, l'Università di Siena si avvale di un sistema coordinato di strutture e servizi denominato Sistema Museale di Ateneo.

2. Il Sistema Museale di Ateneo è articolato in Musei, Collezioni e Raccolte, che per il loro pregio non possono essere considerate di pertinenza di altre strutture scientifiche e didattiche.

3. Le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento dei Musei, delle Raccolte di interesse storico-artistico, archeologico, scientifico e naturalistico, nonché le modalità di coordinamento del Sistema Museale di Ateneo, sono definite nell'apposito Regolamento, mentre i livelli di responsabilità del personale addetto sono oggetto di apposite disposizioni del Direttore generale, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO III - Patrimonio

Art. 29

Uso degli spazi

1. Oltre all'ordinario utilizzo per le attività istituzionali, gli spazi universitari possono essere utilizzati per ospitare manifestazioni strettamente connesse con le attività scientifiche, di ricerca e di divulgazione, promosse dagli appartenenti alla comunità universitaria.

2. L'Ateneo può concedere - in uso temporaneo e a titolo oneroso - gli spazi interni ed esterni agli edifici universitari, a soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività e manifestazioni di carattere culturale, di eventi espositivi, di concorsi e selezioni ovvero per riprese fotografiche e cinematografiche, purché le iniziative non contrastino con le finalità istituzionali dell'Ateneo e sia salvaguardato, in via prioritaria, lo svolgimento delle ordinarie attività universitarie.

3. In casi particolari e motivati, l'uso temporaneo degli spazi universitari da parte di soggetti esterni, può essere autorizzato a titolo gratuito o previo rimborso spese, secondo le disposizioni di cui all'apposito Regolamento.

Art. 30

Commissione edilizia

1. In sede di programmazione edilizia di Ateneo, il Consiglio di amministrazione - laddove ne ravvisi



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

l'opportunità - provvede all'istituzione di una Commissione edilizia, con funzioni di pianificazione e programmazione degli interventi nell'ambito della valorizzazione, dello sviluppo, della messa a norma e della fruizione del patrimonio immobiliare.

2. La Commissione edilizia, presieduta dal Direttore generale o suo delegato, è nominata dal Rettore ed è composta dal Direttore generale, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Delegato del Rettore per l'edilizia.

3. La Commissione edilizia ha competenza specifica sugli atti di pianificazione e di programmazione degli interventi edilizi ed impiantistici, oltre che di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro, da attuare nell'ambito del Piano Edilizio Triennale e dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare.

4. La Commissione edilizia ha altresì competenza in materia di logistica e di riorganizzazione spazi. In particolare, fanno capo alla stessa Commissione delle sottocommissioni (una per ogni Presidio) composte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Responsabile del Presidio (quest'ultimo solo nel caso vi siano locali ad uso didattico con gestione a carico del Presidio) e dal/i Direttore/i del/i Dipartimento/i (in caso di uno o più Dipartimenti interessati) o da loro delegati, con competenze in materia di riorganizzazione degli spazi e di destinazioni d'uso degli immobili o parti di essi. È compito della Commissione edilizia redigere gli atti relativi al Piano Spazi di Ateneo e i relativi aggiornamenti.

5. Gli atti elaborati dalla Commissione edilizia (Piano triennale, Elenco annuale, Piano Spazi) sono sottoposti all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 31

Logo di Ateneo e patrocinio

1. L'uso del logo è di competenza esclusiva e riservata dell'Ateneo, dei suoi Organi di governo e delle sue strutture scientifiche, didattiche, amministrative e di servizio, le quali sono tenute ad avvalersene in relazione alle loro attività istituzionali.

2. L'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Università per inviti, manifesti e altro materiale riferito ad attività organizzate dalle strutture universitarie in collaborazione con altri enti pubblici o privati, purché connesse con le finalità istituzionali dell'Ateneo, è concessa dal Rettore.

3. L'eventuale utilizzo a scopo pubblicitario, da parte di terzi, del nome dell'Università o di singole strutture universitarie, con o senza il parallelo uso del logo, può essere consentito dal Rettore, previo accertamento che da tale utilizzo non ne derivi nocimento al buon nome e all'immagine dell'Ateneo.

4. La concessione del patrocinio dell'Università degli Studi di Siena per iniziative di rilevante interesse scientifico e/o strettamente connesse alle attività istituzionali, è autorizzata dal Rettore.

TITOLO IV - NORME FINALI

CAPO I - Disposizioni finali



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e sottoposto al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della Legge n. 168/89, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di emanazione nell'Albo on line di Ateneo.
2. L'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 comporta l'abrogazione delle disposizioni regolamentari con esso incompatibili e la contestuale soppressione delle *"Linee guida sulla composizione dei Consigli di Dipartimento in relazione a specifici argomenti oggetto di delibera"* emanate con D.R. n. 796 del 4 giugno 2013 e modificate con D.R. n. 209 del 10 febbraio 2015, nelle more della definizione del presente Regolamento e del loro recepimento in quello come parte integrante del medesimo.
3. Il presente Regolamento è consultabile nel sito web di Ateneo alla pagina <http://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti>

Art. 33

Modifiche

1. Le modifiche all'articolato del Regolamento generale di Ateneo soggiacciono all'iter di cui all'art. 32, comma 1.
2. Le modifiche all'Appendice del presente Regolamento risultano automaticamente dalla abrogazione, modifica o integrazione, dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Siena vigenti all'atto di emanazione del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

APPENDICE

Normativa di Ateneo

Regolamenti di Ateneo

<http://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-di-ateneo>

Altri Regolamenti

<http://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti>